

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SOCI

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del
25 Giugno 2026**

Cronologia Aggiornamenti:

- 1° versione – CdA del 25.06.2026

SOMMARIO

Art. 1.	PRINCIPI GENERALI	7
Art. 2.	COMPETENZA SULL'AMMISSIONE DEI SOCI	7
Art. 3.	CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI	7
Art. 4.	REQUISITI SOGGETTIVI E TERRITORIALI PER L'AMMISSIBILITA' A SOCIO	8
Art. 4.1.	Requisiti preliminari	8
Art. 4.2.	Principio della territorialità	8
Art. 4.2.1.	Persone fisiche.....	8
Art. 4.2.2.	Soggetti diversi dalle persone fisiche	9
Art. 4.3.	Limitazioni.....	9
Art. 5.	PROCEDURA DI AMMISSIONE	9
Art. 5.1.	Formalità per l'ammissione a socio.....	9
Art. 5.2.	Presentazione della domanda	9
Art. 5.3.	Istruttoria	9
Art. 5.4.	Iter deliberativo.....	10
Art. 6.	AMMONTARE MINIMO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE	10
Art. 6.1.	Casistiche particolari	10
Art. 6.2.	Deroghe	11
Art. 7.	VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE E DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO E ISCRIZIONE A LIBRO SOCI	11
Art. 8.	TRASFERIMENTO INTER VIVOS TRA SOCI	12
Art. 9.	TRASFERIMENTO INTER VIVOS TRA SOCIO E ASPIRANTE SOCIO	12
Art. 10.	AUMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	12
Art. 11.	CRITERI ULTERIORI DI VALUTAZIONE	13
Art. 12.	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	13
Art. 13.	DOMICILIAZIONE DEI SOCI	13
Art. 14.	LA PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	13
Art. 14.1.	Decesso del socio	13
Art. 14.2.	Recesso da socio.....	14
Art. 14.3.	Esclusione da socio	15
Art. 15.	MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA	15
Art. 15.1.	Monitoraggio dei fondi propri	15
Art. 15.2.	Liquidazione delle quote	15
Art. 15.3.	Riacquisto azioni proprie.....	16
Art. 16.	VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI	16
Art. 17.	DISPOSIZIONI FINALI	16

Art. 1. PRINCIPI GENERALI

La Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente. Ciò significa che essa deve operare prevalentemente con i propri soci, che devono possedere determinati requisiti per essere ammessi nella compagine sociale e permanere nella stessa.

Il presente Regolamento descrive criteri e modalità operative per la gestione delle domande di ammissione, di recesso e di trasferimento azioni dei soci; per l'esercizio dei diritti e doveri spettanti ai soci; nonché per i provvedimenti di esclusione dei soci.

Esso viene adottato dalla Banca al fine di orientare correttamente nell'applicazione della disciplina contenuta nella normativa primaria e secondaria applicabile alle BCC di seguito elencata:

- **Normativa primaria:** Codice civile (artt. 2511 e seguenti); D.Lgs. n. 385/1993 cd. Testo Unico Bancario (artt. 19-25, 28, 33-37 *ter*); L. n. 136 del 2018 (art. 20, comma 2 *ter*); D.Lgs. n. 58/1998 cd. TUF (artt. 21, 23 e 24 bis);
- **Normativa secondaria:** Banca d'Italia Circolare n. 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 5); Provvedimento sugli assetti proprietari delle banche del 26 luglio 2022;
- **Normativa interna:** Statuto sociale, NOP sull'ammissione dei soci, NOP sulla perdita della qualità di socio, NOP sulla gestione amministrativa dei soci.

Art. 2. COMPETENZA SULL'AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di nuovi soci spetta al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2528 del C.C.¹ e degli artt. 8 e 35, 2° comma dello Statuto sociale.

Art. 3. CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio di amministrazione, nell'esame delle domande di ammissione a Socio, è tenuto a valutare il rispetto dei seguenti criteri di carattere generale volti a:

- a) favorire l'ampliamento della compagine sociale, in linea con i principi declinati nello Statuto sociale e al fine del conseguimento dello scopo mutualistico, ponendo anche particolare attenzione alla potenziale qualità di risparmiatore e/o di utilizzatore di credito;
- b) mantenere e sviluppare una presenza significativa di Soci in tutti i Comuni in cui la Banca ha competenza territoriale, favorendo in particolare l'adesione di soggetti residenti e/o operanti nelle piazze attualmente meno rappresentate;
- c) perseguire una composizione articolata e differenziata della compagine sociale, anche con riferimento al genere, incrementando il numero delle socie, avendo anche riguardo alle caratteristiche qualitative funzionali per poter ricoprire prospetticamente il ruolo di amministratrici²;
- d) favorire l'adesione alla compagine sociale di soggetti giovani, valorizzando la potenziale diversa prospettiva dei soci rispetto all'età anagrafica, soprattutto nei Comuni con maggior numero di soci anziani, al fine di assicurare le condizioni di permanente operatività;
- e) perseguire una composizione articolata e differenziata della compagine sociale, anche con riferimento alle diverse categorie produttive al fine di sostenere il tessuto economico del territorio e acquisendo anche

¹ Art. 2528 primo comma - C.C. "L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci."

² Cfr. COP n. 28 del 2024 "Strategie ESG: Obiettivo relativo ad iniziative di incremento della base sociale femminile nell'ottica del progressivo incremento della quota del genere meno rappresentato nei Consigli di amministrazione".

Regolamento per la gestione dei soci

soggetti appartenenti al Terzo Settore, al fine di contribuire alla crescita responsabile e sostenibile del territorio in cui la BCC opera;

- f) valutare prudenzialmente le richieste di ammissione alla compagine sociale di soggetti che abbiano subito protesti, procedimenti esecutivi, cautelari o conservativi o che siano stati sottoposti a concordato preventivo o amministrazione controllata nei tre anni precedenti.
- g) considerare, in concreto, la coerenza della richiesta con l'interesse della Società, con le prescrizioni statutarie e con lo spirito della forma cooperativa, valutando altresì eventuali elementi oggettivi dai quali possa desumersi che l'ammissione sia strumentale a finalità incompatibili con la corretta gestione mutualistica della Banca o con la sana e prudente gestione.

Art. 4. REQUISITI SOGGETTIVI E TERRITORIALI PER L'AMMISSIBILITA' A SOCIO

Art. 4.1. Requisiti preliminari

Le domande di ammissione a socio possono essere presentate dopo essere stati clienti della Banca almeno per un periodo non inferiore a sei mesi.

In occasione di aperture di nuovi sportelli bancari in Comuni diversi da quelli dove la banca è già presente con proprie dipendenze, allo scopo di favorire l'adesione a socio dei residenti nella nuova comunità di insediamento della banca, la limitazione di cui al primo comma del presente articolo è ridotta ad un periodo di tre mesi. Il periodo massimo della presente limitazione comunque non potrà superare il triennio dall'apertura del nuovo sportello.

Il periodo minimo intercorrente per poter proporre domanda di ammissione a socio definito dal 1° e 2° comma del presente articolo serve per verificare l'operatività del cliente e la sua correttezza, nonché per valutare anche la compatibilità dei suoi comportamenti con i principi ispiratori di cui all'art. 2 dello statuto sociale.

L'ammissione a socio è regolata dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto sociale.

Possono chiedere l'ammissione a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, consorzi, enti e associazioni.

Art. 4.2. Principio della territorialità

È requisito indispensabile per l'ammissione a socio risiedere e/o operare con carattere di continuità nella zona di competenza della BCC.

Art. 4.2.1. Persone fisiche

Per le **persone fisiche** il requisito della residenza nella zona di competenza della Banca viene accertato attraverso la verifica del documento d'identità.

Il requisito dell'operatività con carattere di continuità nella zona di competenza della Banca in capo alle persone fisiche sussiste, invece, quando l'aspirante socio:

- a) presti attività di lavoro dipendente presso uffici o stabilimenti ubicati nella zona di competenza della Banca;
- b) svolga attività di lavoro autonomo, con studio, laboratorio, ambulatorio o comunque stabile recapito nella zona di competenza della Banca;
- c) sia titolare di attività di impresa, con localizzazione dell'azienda o comunque di recapiti stabili ed effettivi nella zona di competenza della Banca;
- d) mantenga interessi economici/personali/professionali nella zona di competenza della Banca (per esempio proprietà immobiliari, conduzione di immobili, ecc.).

Regolamento per la gestione dei soci

In tali casi, il requisito viene accertato attraverso la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito.

Art. 4.2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, il requisito della territorialità viene accertato facendo riferimento alla sede legale e/o alla direzione, o a uno stabilimento o ad altre unità operative risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto e/o dalla visura camerale.

Non è considerato sufficiente, ai fini del requisito dell'operatività con carattere di continuità, il mero intrattenimento di rapporti commerciali con clienti comunque insediati nel territorio di competenza della Banca.

Art. 4.3. Limitazioni

Non possono essere ammessi a socio i soggetti che:

- siano interdetti, inabilitati o falliti;
- non posseggano i requisiti determinati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
- svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Banca;
- siano inadempienti verso la Banca o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni.

Art. 5. PROCEDURA DI AMMISSIONE

Art. 5.1. Formalità per l'ammissione a socio

L'art. 8 dello Statuto sociale disciplina le formalità per l'ammissione a socio.

All'atto della richiesta di ammissione gli aspiranti soci e i candidati al subentro dovranno produrre i seguenti documenti debitamente compilati:

- domanda di ammissione, in cui l'aspirante socio eventualmente individua il c/c di addebito della quota sociale e del sovrapprezzo in caso di ammissione pre-autorizzandolo (con modulistica interna specifica);
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy);
- lettera di designazione dell'amministratore persona fisica designata e autorizzata a rappresentare il candidato socio persona giuridica;
- per i candidati residenti nella zona di competenza, il requisito della territorialità viene accertato con carta d'identità / autocertificazione per le persone fisiche e atto costitutivo/statuto sociale e/o visura camerale per le persone giuridiche;
- per i candidati residenti al di fuori della zona di competenza ma operanti nella stessa, lo svolgimento della propria attività/professione nella zona di competenza o la prova di detenere immobili o diritti reali nella zona di competenza viene accertato per le persone fisiche con dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del requisito e per le persone giuridiche con atto costitutivo/statuto sociale e/o visura camerale.

Art. 5.2. Presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso gli uffici della Banca e trasmessa per il tramite dei Responsabili di filiale o del personale autorizzato.

Art. 5.3. Istruttoria

L'Ufficio Segreteria Generale e Soci verifica:

- la completezza della documentazione;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e territoriali;
- l'operatività significativa e continuativa con la Banca.

Regolamento per la gestione dei soci**Art. 5.4. Iter deliberativo**

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

L'aspirante socio ammesso viene informato dell'accoglimento della domanda di ammissione e che la Banca procederà all'addebito dell'importo delle azioni sottoscritte sul c/c indicato nella domanda di ammissione.

Le domande di ammissione **rigettate** devono risultare dal verbale del Consiglio di amministrazione adeguatamente motivate con riguardo all'interesse della società e allo spirito cooperativo, oltre che alle prescrizioni statutarie.

L'aspirante socio non ammesso viene informato con lettera raccomandata o pec recante le motivazioni della mancata ammissione e la data della delibera e può rivolgersi al Collegio dei probiviri, integrato ai sensi di legge³, entro 30 giorni dalla comunicazione chiedendo il riesame della richiesta.

Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accoglimento, invita il Consiglio di amministrazione a riesaminare la richiesta. In tal caso il Consiglio di amministrazione riesaminerà la richiesta tenendo conto anche di quanto deliberato dal Collegio dei probiviri.

Nel caso, invece, in cui il Collegio dei probiviri confermi la decisione del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo ne prenderà atto.

Art. 6. AMMONTARE MINIMO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il valore nominale delle azioni, come stabilito dall'art. 21 dello Statuto sociale, ammonta a euro 5,16 e l'importo del sovrapprezzo, determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, attualmente è pari ad euro 0,52.

Il Consiglio di amministrazione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi precisati nei criteri di ammissione, stabilisce, in relazione a natura, caratteristiche e profilo giuridico degli aspiranti soci, il numero minimo delle azioni sociali sottoscrivibili oltre al sovrapprezzo azioni, tempo per tempo vigente, secondo le determinazioni assembleari, come di seguito espressamente indicato:

Categoria Soci	Soglia Minima (n. quote)	Controvalore quote
Giovanissimi 18-25 anni	10	51,60 €
Giovani > 25 e ≤ 35 anni	25	129,00 €
Soci > 35 anni	50	258,00 €
ETS	50	258,00 €
Società di Persone	80	412,80 €
Società di Capitali	100	516,00 €

Art. 6.1. Casistiche particolari

Fermo restando il **limite massimo di euro 100.000** (centomila) della partecipazione sociale detenibile dal socio di BCC stabilito dalla legge⁴, vanno richiamate all'attenzione casistiche particolari relative a importi inferiori a detto limite di legge ma che non possono prescindere dall'applicazione di specifiche disposizioni normative.

³ Cfr. art. 30, comma 5 del TUB richiamato dall'art. 34, comma 6 del TUB

⁴ Art. 34, comma 4 del TUB.

Regolamento per la gestione dei soci

Qualora l'aspirante socio chieda in sottoscrizione azioni per un **importo pari o superiore al 3% del capitale sociale della BCC**, il richiedente deve effettuare le comunicazioni previste dall'art. 20 del TUB all'Autorità competente e alla BCC⁵.

Qualora l'aspirante socio chieda in sottoscrizione azioni per un **importo pari o superiore al 10% del capitale sociale della BCC**, il richiedente deve chiedere l'autorizzazione preventiva ex art. 19 del TUB all'Autorità competente⁶.

Qualora l'aspirante socio chieda in sottoscrizione azioni, anche in tranches successive nell'arco dei 12 mesi precedenti, per un **importo pari o superiore a euro 2.000** al netto del sovrapprezzo, risultano applicabili gli adempimenti connessi alla disciplina Mifid. In tal caso, la sottoscrizione delle azioni BCC è assoggettata alla valutazione di adeguatezza in relazione al profilo dell'aspirante socio, al quale va contestualmente aperto, se non già attivo, il contratto di dossier titoli e va consegnata la scheda prodotto azioni BCC. Per le modalità operative si rinvia alle *procedure interne in tema di prestazione dei servizi di investimento* posto che i controlli Mifid per l'ammissione a socio vengono svolti dal personale della Banca in possesso dei requisiti previsti dalla normativa specifica. Nel caso in cui la valutazione di adeguatezza dia esito negativo, la sottoscrizione non può andare a buon fine e l'aspirante socio viene invitato a chiedere in sottoscrizione un numero inferiore di azioni.

Art. 6.2. Deroghe

Così come per i soci presenti nella compagine sociale alla data di adozione del presente Regolamento il numero minimo di azioni sociali sopra indicato non è richiesto nei seguenti casi:

- iscrizione a libro soci in data antecedente all'emanazione del presente Regolamento;
- trasferimento mortis causa di cui all'art. 12 dello Statuto sociale, in capo all'erede subentrante;
- passaggio di categoria (esempio: da SOCIO Cat. "Giovanissimi" a SOCIO Cat. "Giovani").

Art. 7. VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE E DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO E ISCRIZIONE A LIBRO SOCI

La quota sociale chiesta in sottoscrizione dovrà essere integralmente versata contestualmente al sovrapprezzo azioni determinato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale e dell'art. 2528 del C.C.⁷, secondo le modalità stabilite dall'art. 8 dello Statuto sociale nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della delibera di ammissione.

La banca procede all'addebito del controvalore delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo sul c/c indicato nella domanda di ammissione e già preautorizzato.

Verificato che l'addebito è andato a buon fine, la banca dispone l'annotazione della delibera a libro soci, a far data dalla quale il neo ammesso acquista la qualità di socio.

Qualora l'aspirante socio neo ammesso non abbia indicato sulla domanda di ammissione il c/c di addebito o questo non risulti capiente, l'aspirante socio dovrà procedere a effettuare il versamento nel termine di 60 giorni dal ricevimento della delibera di ammissione. Non è consentito il versamento rateizzato.

Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, la banca dispone l'annotazione della delibera nel libro soci, a far data dalla quale il neo ammesso acquista la qualità di socio.

La banca invia al socio una comunicazione indicando numero quote sottoscritte, relativo sovrapprezzo e importi corrispondenti, data e numero di iscrizione a libro soci.

⁵ Banca d'Italia, Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte Quinta.

⁶ Banca d'Italia, Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, Parte Seconda.

⁷ Art. 2528 secondo comma - C.C. "Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori."

Art. 8. TRASFERIMENTO INTER VIVOS TRA SOCI

In caso di cessione di azioni fra soci, la Banca riceve dalle parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, con lettera raccomandata, la comunicazione del trasferimento e la richiesta delle relative variazioni da apportare nel libro dei soci.

La cessione di azioni tra soci può comportare la diminuzione della partecipazione sociale, come descritta nel presente Regolamento (“pacchetto minimo”) detenuta dal socio cedente al di sotto della soglia prevista per l’ammissione nella società.

Qualora, in virtù dell’importo del trasferimento comunicato (tenuto conto anche delle azioni sottoscritte nei 12 mesi precedenti), il socio cessionario risultasse aver complessivamente acquisito azioni oltre i riferimenti contenuti sub art. 6.1, vanno applicate le relative disposizioni.

Art. 9. TRASFERIMENTO INTER VIVOS TRA SOCIO E ASPIRANTE SOCIO

Nel caso di trasferimento di azioni tra socio ed aspirante socio, la Filiale riceve, contestualmente, la richiesta del socio di cessione delle proprie azioni e quella di ammissione dell’aspirante socio.

L’operatività svolta dalla Banca è quindi simile a quella prevista per il caso di ammissione a socio.

Innanzitutto, la Banca effettua le verifiche preliminari per valutare l’ammissione dell’aspirante socio e il possesso dei requisiti di ammissibilità e, contestualmente, verifica la qualifica di socio del cedente.

Effettuate le dovute verifiche sulla documentazione al sub art. 5.1, sottoscritta e presentata dall’aspirante socio, viene predisposto per il CdA un prospetto di riepilogo delle pratiche di cessione azioni a favore di aspiranti soci, indicando soci cedenti e soggetti cessionari aspiranti soci ed eventuali considerazioni sulle proposte in esame.

Nel rispetto delle prerogative dello Statuto, è compito del CdA autorizzare la pratica e deliberare l’ammissione a socio.

La cessione di azioni tra socio e aspirante socio può comportare la diminuzione della partecipazione sociale detenuta dal socio cedente al di sotto della soglia prevista per l’ammissione nella società dal presente Regolamento.

Qualora, in virtù dell’importo oggetto del trasferimento (tenuto conto anche delle azioni sottoscritte nei 12 mesi precedenti), l’aspirante socio cessionario risultasse aver complessivamente acquisito azioni oltre i riferimenti contenuti sub art. 6.1, vanno applicate le relative disposizioni.

Art. 10. AUMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il socio può chiedere al Consiglio di amministrazione di sottoscrivere/acquistare ulteriori azioni al solo valore nominale senza sovrapprezzo.

Fermo restando il valore nominale massimo di azioni detenibili da ciascun socio, fissato dalla legislazione vigente nell’importo di euro 100.000⁸, il Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità temporali fissate dall’art. 8 dello Statuto sociale, delibera sulle richieste di sottoscrizione/acquisto di ulteriori azioni da parte dei soci.

Qualora, in virtù dell’importo chiesto in sottoscrizione/acquisto (tenuto conto anche delle azioni sottoscritte nei 12 mesi precedenti), il socio cessionario risultasse aver complessivamente acquisito azioni oltre i riferimenti contenuti sub art. 6.1, vanno applicate le relative disposizioni.

⁸ Art. 34, comma 4 del TUB.

Regolamento per la gestione dei soci

La richiesta di sottoscrizione/acquisto delle azioni deliberato dal Consiglio di amministrazione successivamente al versamento dell'importo da parte del socio dovrà essere annotato sul Libro Soci.

Art. 11. CRITERI ULTERIORI DI VALUTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire la sussistenza dei requisiti anche al di fuori dei criteri standardizzati, fornendo espressa motivazione nella delibera di ammissione, nel rispetto della normativa vigente e dello spirito cooperativo.

Art. 12. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I diritti e i doveri dei soci sono stabiliti dall'art. 9 dello Statuto sociale e dalla normativa tempo per tempo vigente e applicabile ai soci di BCC.

La Banca è una cooperativa a mutualità prevalente e la partecipazione attiva del socio si esplica attraverso il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla BCC ai propri soci e di intervenire e partecipare all'assemblea in modo consono allo spirito cooperativistico e mutualistico.

A norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio iscritto da meno di novanta giorni nel libro dei soci non può intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto.

Art. 13. DOMICILIAZIONE DEI SOCI

In base all'art. 10 dello Statuto sociale: *"I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci."*

Art. 14. LA PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde (art. 11 Statuto sociale):

- i. Per morte
- ii. Con il recesso
- iii. Con l'esclusione

Art. 14.1. Decesso del socio

In caso di decesso di un socio, la Banca acquisisce dagli eredi: il certificato di morte, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o l'atto notorio, la denuncia di successione o di esonero dalla stessa, l'eventuale testamento e informa gli eredi con lettera, in merito alle azioni intestate al socio deceduto e al sovrapprezzo, richiedendo di nominare un rappresentante comune e comunica in merito alla possibilità di chiedere il trasferimento di dette azioni a nome di uno fra di essi designato entro un anno dal decesso del de cuius.

La banca deve indicare nella dichiarazione sulle attività e passività bancarie agli eredi, il valore della quota e del sovrapprezzo detenuto dal de cuius.

Successivamente, alla chiusura della pratica di successione, ma entro un anno dalla data del decesso, gli eredi chiedono il trasferimento delle quote - a nome di uno fra di essi designato - oppure la liquidazione delle quote.

In mancanza di richieste la banca provvederà alla liquidazione delle quote.

Va precisato che il subentro dell'erede - sia nel caso di soggetto già socio che nel caso di soggetto aspirante socio - non risulta assoggettato ai presidi Mifid in quanto non comporta alcun esborso economico da parte del soggetto subentrante, ma vanno verificate le altre condizioni precisate sub art. 6.1.

Regolamento per la gestione dei soci

La designazione dell'erede subentrante viene presentata sulla modulistica messa a disposizione dalla banca.

Qualora gli eredi chiedano il trasferimento a nome di uno fra di essi designato, non socio della banca, il trasferimento deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione che, in presenza dei requisiti di ammissione, ammette nella compagine sociale l'erede subentrante trasferendogli le quote sociali e il sovrapprezzo di pertinenza del de cuius.

Qualora invece il Consiglio di amministrazione (fatte salve le norme di legge relative alla successione), riscontri l'assenza dei requisiti indicati dallo Statuto per l'ammissione, respinge la richiesta di trasferimento e la banca procederà alla liquidazione, in favore degli eredi, delle quote e del sovrapprezzo del socio defunto (ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e degli artt. 2528 e segg. del c.c.).

L'erede aspirante socio cui è stato negato l'ingresso nella compagine sociale, entro 30 giorni dalla comunicazione può presentare ricorso al Collegio dei probiviri che deciderà, integrato ai sensi di legge, nel termine di 30 giorni⁹.

In pendenza del termine di un anno dalla data di decesso del de cuius, i coeredi devono comunque o designare per iscritto un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità (di non socio), non può partecipare all'Assemblea, non è eleggibile alle cariche sociali e non può esercitare i diritti sociali.

Art. 14.2. Recesso da socio

Il diritto al recesso da parte del socio è disciplinato dall'art. 2532 del c.c. e dall'art. 13 dello Statuto sociale. Il recesso non può essere parziale.

Il socio deve manifestare la propria volontà di recedere mediante dichiarazione scritta recante le motivazioni alla base della richiesta indirizzata al Consiglio di amministrazione ed inviata, presso la sede della Società, con lettera raccomandata o a mezzo pec

Il Socio **ha il diritto** di recedere

- a) in caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la fusione con banche di diversa natura dalla quale risulti il mutamento del tipo sociale;
- b) nei casi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto sociale.

In queste ipotesi il Consiglio di amministrazione, verificata la ricorrenza dei presupposti, delibera entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Socio **ha la facoltà** di chiedere di recedere:

- a) nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non abbia autorizzato, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio;
- b) nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.

In tali ipotesi, il Consiglio di amministrazione, verificata la ricorrenza dei presupposti per il recesso richiamati dal socio, valuta - previa considerazione della situazione economica e patrimoniale della Società e sentito il Collegio Sindacale - decidendo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del socio, se accoglierla o respingerla, sentito il Collegio Sindacale, poiché la liquidazione della quota comporta un depauperamento patrimoniale e va valutata anche in coerenza con i limiti di plafond stabiliti dalla BCE.

Nei casi in cui il socio ha facoltà di recedere, il recesso non può essere esercitato prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società,

⁹ Cfr. art. 30, comma 5 del TUB richiamato dall'art. 34, comma 6 del TUB.

Regolamento per la gestione dei soci

L'accoglimento della richiesta di recesso viene comunicato al socio tramite raccomandata A/R e il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio.

Il rigetto della domanda di recesso viene comunicato al socio tramite raccomandata A/R nella quale viene indicato il motivo del rigetto della richiesta e la data della delibera.

Il socio entro 30 giorni può proporre opposizione innanzi al Collegio dei probiviri, (ex art. 45 dello Statuto sociale) che è tenuto a decidere entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il socio, inoltre, può presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 2532 c.c..

Art. 14.3. Esclusione da socio

L'esclusione da socio è disciplinata dall'art. 2533 del C.C. e dall'art. 14 dello Statuto sociale.

L'esclusione deve aver luogo con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione e può essere:

- a) di diritto; in tal caso l'organo amministrativo si limita, senza margine di discrezionalità, all'accertamento delle ipotesi previste dallo Statuto sociale ed all'assunzione della delibera di esclusione;
- b) lasciata all'apprezzamento discrezionale, da parte dell'organo amministrativo, della situazione concreta tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società e della conseguente opportunità di deliberare l'esclusione, poiché la liquidazione della quota comporta un depauperamento patrimoniale e va valutata anche in coerenza con i limiti di plafond stabiliti dalla BCE.

Il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo ed è comunicato al socio con lettera raccomandata o tramite pec con indicazione delle motivazioni in fatto e in diritto alla base del provvedimento.

Il Consiglio di amministrazione dispone periodici controlli allo scopo di verificare la permanenza del possesso dei requisiti di appartenenza alla società che comportano l'assunzione di un provvedimento di esclusione di diritto e sull'utilizzo dei servizi che la Banca offre ai propri soci che legittimano in caso negativo l'assunzione di eventuale discrezionale provvedimento di esclusione.

Il socio escluso, entro 30 giorni, può proporre opposizione, ex art. 45 dello Statuto sociale, innanzi al Collegio dei probiviri, che è tenuto a decidere entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il socio escluso, inoltre, può fare opposizione presso il tribunale nel termine di 60 giorni. Il Tribunale accerta la legittimità del provvedimento

Art. 15. MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 15.1. Monitoraggio dei fondi propri

La Banca controlla periodicamente il rispetto del plafond autorizzato per le riduzioni di patrimonio connesse alle movimentazioni dei soci, considerando sia gli aumenti dovuti a nuove sottoscrizioni sia le diminuzioni per rimborsi e riacquisti.

Art. 15.2. Liquidazione delle quote

La liquidazione delle quote dei soci receduti, esclusi o deceduti è regolata dall'art. 2535 del c.c. ed avviene secondo le modalità e i tempi previsti dallo Statuto sociale, nel rispetto dei limiti di capienza del plafond BCE.

La liquidazione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo può avvenire a seguito di:

- Morte del socio con richiesta degli eredi di provvedere alla liquidazione degli importi dovuti;
- Morte del socio con richiesta degli eredi di trasferimento a un erede designato non socio rigettata dal Consiglio di amministrazione;
- Morte del socio in assenza di richiesta di trasferimento degli eredi entro un anno dalla morte;

Regolamento per la gestione dei soci

- Accoglimento della richiesta di recesso presentata dal socio;
- Provvedimento di esclusione del socio avverso il quale non è stata presentata opposizione in Tribunale oppure, pur essendo stata presentata, è stata rigettata;
- Provvedimento di esclusione del socio avverso il quale non è stato presentato ricorso al Collegio dei probiviri oppure, pur essendo stato presentato, è stato rigettato.

L'importo da liquidare all'ex socio o agli eredi del socio deceduto è comprensivo delle azioni e del sovrapprezzo versato dal socio in sede di ammissione detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento viene effettuato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata l'uscita del socio, mettendo l'importo a disposizione dell'ex socio o degli aventi diritto in un conto infruttifero e informandoli in merito agli importi spettanti e alla circostanza che le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.

Il rimborso può essere disposto dal Consiglio di amministrazione solo nei limiti della capienza del plafond autorizzato annualmente dalla BCE per la riduzione di patrimonio, ai sensi degli artt. 77, lett. a) e 78 del Regolamento UE 575/2013 (CRR) e dell'art. 32, par. 2, del Regolamento Delegato 241/2014.

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 28, comma 2 ter del TUB, sentito il Collegio sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

In particolare, a tali fini, viene valutata:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi, ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di Vigilanza nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

Art. 15.3. Riacquisto azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione può riacquistare azioni proprie nel rispetto dei limiti di capienza del plafond BCE e della disponibilità, di volta in volta, del Fondo per l'acquisto di azioni proprie.

Art. 16. VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti statutari in capo ai componenti della base sociale, procedendo, se necessario, all'esclusione secondo le modalità statutarie.

Art. 17. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento si applica alle domande di ammissione presentate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle finalità mutualistiche e della normativa di riferimento, con particolare attenzione alle esigenze di ampliamento della base sociale e di sviluppo territoriale.